

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3186

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOI, COLUMBU, CAVERI, LEONI**

*Presentata il 28 settembre 1988*

### Norme per il collocamento a riposo anticipato dei dipendenti di comuni e province

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non v'è dubbio, ed è a tutti noto, che il tasso di disoccupazione è in costante e preoccupante aumento. Nel Paese, attualmente, si contano circa tre milioni fra disoccupati ed inoccupati. Un'altissima percentuale, oltre il 70 per cento, è costituita da giovani d'età compresa tra i 14 ed i 29 anni che, in cifra assoluta, superano le 2.200.000 unità di senza lavoro.

Con la presente proposta di legge — di cui raccomandiamo l'approvazione — si vuole incoraggiare l'esodo volontario anticipato di pubblici dipendenti, in servizio presso i comuni e le province, attraverso la concessione di un aumento degli anni di servizio. La concessione predetta è, comunque, condizionata dai limiti d'età e

da quelli relativi alla maturazione di determinata anzianità di servizio: ambedue debbono — comunque — verificarsi almeno entro il triennio successivo alla entrata in vigore della legge che è, poi, il tempo di validità della stessa.

L'approvazione della proposta consentirebbe la possibilità di sistemare nelle amministrazioni degli enti locali molti giovani che potrebbero accedere — mediante concorso — ai posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo.

Al fine di evitare abusi da parte delle amministrazioni, si stabilisce il perentorio divieto di assunzioni provvisorie di personale per la copertura dei suddetti posti per la quale, ancora perentoriamente, viene stabilito il termine di dodici mesi

entro il quale debbono essere banditi i relativi concorsi computandoli dal momento in cui l'amministrazione riceve la richiesta di collocamento a riposo del dipendente aventene diritto.

Come avviene in non poche amministrazioni private, si ipotizza una riserva di posti, fino al 20 per cento, per i figli dei dipendenti collocati a riposo.

L'articolo 1 stabilisce la possibilità di chiedere il collocamento a riposo anticipato ed indica quali devono essere le condizioni per ottenerlo.

L'articolo 2 impone gli obblighi a cui devono sottostare comuni e province per la copertura dei posti resisi liberi.

L'articolo 3 autorizza i competenti Ministri ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Riteniamo, Onorevoli Colleghi, che la proposta meriti la vostra approvazione non comportando apprezzabile aggravio al bilancio dello Stato mentre comporterebbe apprezzabile contributo alla soluzione del grave problema della disoccupazione giovanile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I dipendenti di ruolo dei comuni e delle province possono chiedere il collocamento a riposo anticipato entro il termine di tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbiano compiuto o compiano entro i termini suddetti i cinquantacinque anni d'età ed abbiano maturato, o maturino entro gli stessi termini, venticinque anni di servizio in ruolo.

2. Al personale collocato a riposo ai sensi del comma 1 è concesso un aumento di servizio di cinque anni.

## ART. 2.

1. I comuni e le province, entro i dodici mesi successivi alle ricevute richieste di collocamento a riposo, debbono provvedere alla copertura dei posti lasciati liberi in organico mediante bando di concorso con riserva del venti per cento per i figli dei dipendenti collocati a riposo.

2. La copertura dei posti di cui al comma 1, in attesa dell'espletamento dei concorsi, non può essere operata con assunzioni provvisorie.

3. L'inosservanza dei termini di cui al comma 1, per quanto attiene ai limiti di tempo per i bandi concorsuali, configura omissione di atti d'ufficio e comporta, per l'adempimento, la nomina di commissari *ad acta*.

## ART. 3.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.